

## Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEp);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 6496 del 7 dicembre 2020 con la quale sono stati aggiornati i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19;

preso atto della revisione dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare adottata l'11 dicembre 2020 dal Consiglio federale, che impone l'aggiornamento della citata risoluzione governativa;

precisato che la situazione epidemiologica in Ticino non adempie al momento attuale i requisiti in base ai quali, secondo l'art. 7 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, i Cantoni potrebbero estendere gli orari delle strutture della ristorazione e dei negozi;

sentito il Medico cantonale,

### **r i s o l v e :**

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. Alle manifestazioni private che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 5 persone. Questa limitazione non si applica ai genitori con figli.
3. Restano consentite le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme come da disposizioni federali.

Le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni sono consentiti con una partecipazione limitata a 30 persone. Nel computo del numero massimo di 30 persone

non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

4. In ambito di strutture della ristorazione, il servizio di fornitura di pasti e la vendita di cibo da asporto devono chiudere alle 22.00.
5. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.  
Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
6. Dalle 19.00 alle ore 06.00 devono chiudere al pubblico i locali erotici e gli altri locali notturni. Nei medesimi orari è inoltre vietato l'esercizio della prostituzione a domicilio e nelle camere d'hotel.
7. Sono autorizzati i mercatini natalizi che si svolgono all'aperto e che ricorrono su un periodo di più settimane o che sono gestiti per almeno 5 giorni continuativi; vige comunque l'obbligo della mascherina e di elaborare, attuare un piano di protezione e rispettare giorni e orari di chiusura dei negozi. Questi eventi non sono qualificati come manifestazioni.
8. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico, segnatamente ai responsabili di negozi e centri commerciali, è ribadito l'obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai piani di protezione, segnatamente i limiti di accesso della clientela in funzione della superficie, evitando altresì assembramenti all'interno della struttura.
9. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti a una medesima economia domestica.
10. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili al pubblico e luoghi pubblici con elevata concentrazione di persone.
11. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: [hotline@fctsa.ch](mailto:hotline@fctsa.ch)).
12. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.

Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

13. La presente risoluzione entra in vigore il 12 dicembre 2020 alle ore 00.00, ha effetto fino al 23 dicembre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020.

14. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.

15. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

16. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri